N. 41492/19 R.G.N.R. mod. 21

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

Decreto di perquisizione

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

- **DONNINI Danilo Armando Giuseppe Oliviero** nato a Milano il 04.03.1972;
- **MOLTINI Giuseppe** nato a Milano il 23.11.1963;
- **MOLTINI Leonardo** nato a Milano l'11.05.1995;
- **BRESCIANI Gloria** nata a Milano il 29.07.1988,

Indagati in ordine ai seguenti reati: artt. 110, 603 bis commi 1 e 4 n. 1 c.p. in Milano e altrove fino al novembre 2019.

RILEVATO CHE

Dalle indagini svolte è emerso che le condotte ascrivibili agli indagati appaiono integrare, , il reato di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603 *bis* del codice penale avendo questi, nonostante formalmente "assunto" i ciclo-fattorini con contratto di lavoro occasionale, coordinato e organizzato gli stessi e, in estrema sintesi:

- pagato i *riders* "a cottimo" e con una somma pari a 3 euro netti per consegna (a prescindere dalle ore di connessione, dai Km percorsi, dalle condizioni meteo e dall'orario/giorno festivo),;
- detratto dai 3 euro riconosciuti per consegna ulteriori importi a titolo di penale per mancate accettazioni di consegne superiori al 95% (0,50 euro a consegna) o per cancellazioni di consegne superiori al 5% (ulteriori 0,50 euro a consegna);
- omesso di dichiarare e versare la quasi totalità delle ritenute operate nei confronti dei *riders*;
- indebitamente trattenuto le somme elargite dai clienti quali mance e accreditate agli indagati da UBER;
- indebitamente trattenuto le somme corrisposte dai riders a titolo di cauzione per il materiale consegnato.

Il contratto con le imprese degli indagati (Flash Road City e FRC) è stato stipulato con Uber Portier B.V, la quale si è ampiamente avvalsa di figure professionali dipendenti di Uber Italy srl, in particolar di Bresciani Gloria, concorrente nel reato d cui all'art. 603 bis c.p.

Vi è fondato motivo di ritenere che i locali e in qualunque altro luogo nella disponibilità del soggetto qui di seguito indicato possa rinvenirsi documentazione contabile, extracontabile, lavorativa, bancaria, relativa ai fatti per i quali si procede e attestante i rapporti degli indagati tra di loro e con il gruppo Uber, , nonché telefoni cellulari e supporti informatici di ogni genere (chiavette usb, tablet, cd, telefoni cellulari, computer anche portatili, agende elettroniche);

RITENUTA

La necessità che, ai fini della compiuta ricostruzione dei fatti per cui si procede, appare necessario eseguire al perquisizione dei luoghi ove possono rinvenirsi oggetti, elementi o tracce relativi ai reati per cui si indaga;

VISTI

gli artt. 250 e segg. c.p.p.

DISPONE

1) **la perquisizione dei seguenti luoghi**:
   - dell'ufficio in uso a Bresciani Gloria presso UBER ITALY Srl ubicato in Milano - via Forcella n. 13;
   - dell'abitazione d Bresciani Gloria sita in Arese (MI) - via fratelli Kennedy n. 10;
   - di tutti i luoghi chiusi adiacenti e/o pertinenziali ai predetti immobili;
   - di eventuali veicoli che risultassero di proprietà e/o comunque nella disponibilità del soggetto di cui sopra;
   - di ogni altro luogo che risulti, a qualunque titolo, nella disponibilità della medesima
   - della persona dell'indagata sopraindicata (se reperita) nonché di tutti gli altri soggetti che si trovassero all'interno dei luoghi perquisendi e che per il loro atteggiamento o per i loro rapporti con l'indagata potrebbero far nascere il sospetto di occultare sulla loro persona tutti o parte dei beni ricercandi;
2) **l'ispezione dei sistemi informatici e/o di telecomunicazione dell'indagata** (computer, supporti di archiviazione di massa, telefoni cellulari ecc.), al fine di accedere ai dati ivi presenti, con particolare riguardo al sopra richiamato materiale, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedire l'alterazione, attraverso strumentazione idonea e con l'ausilio di personale specializzato;

   con il **conseguente sequestro**, a norma dell'art. 252 c.p.p., di quanto rinvenuto (corpo di reato, cose pertinenti al reato) ed in ogni caso ritenuto utile al fine delle indagini;
3) che copia del presente decreto sia consegnato alla persona che abbia l'attuale disponibilità del luogo con avviso alla stessa della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purchè sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p. (in caso di mancanza delle persone sopra indicate si dovrà provvedere secondo le modalità di cui agli artt. 250, comma 2° c.p.p. e 80 D.L.vo 271/89).

AUTORIZZA

la rimozione di eventuali ostacoli fissi che eventualmente si frapponessero al regolare svolgimento delle operazioni di perquisizione locale di cui al presente decreto (il tutto con facoltà di servirsi dell'ausilio di personale idoneo e con modalità tali da recare il minor danno possibile alla proprietà);

INFORMA

ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p.p. le persone sopraindicate che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine ai reati sopra indicati e la si

INVITA

ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia;

COMUNICA

che è intervenuta la nomina del seguente **difensore di ufficio** :

Avv. TETI Fausto Marco del Foro di Milano con studio in corso Venezia nr. 24 - Milano – tel. 02798878 - cell. 3493801191;

INVITA

qualora non si sia già provveduto - a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

AVVISA

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa da difensore o trasmessa con raccomandata;
- che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà e i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare: di presentare memorie istanze, richieste e impugnazioni; ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero; a conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di presentare istanza di patteggiamento; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria e al Pubblico Ministero; di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;
- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata.
- che ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 potrà essere richiesta l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato** qualora ricorrano le condizioni previste dal citato testo unico ed in particolare (art. 76):

  1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82;

  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

  3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

  4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

DELEGA

per l'esecuzione della perquisizione e per il compimento di tutti gli incombenti di legge contestuali e conseguenti, **Ufficiali/Agenti di P.G. del Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Milano**, con facoltà di subdelega, e autorizzando sin d'ora la nomina di ausiliari per l'esecuzione degli interventi tecnici che si rendessero necessari.

Milano, 28 maggio 2020

Il Pubblico Ministero
Paolo Storari